

**TAVOLO TECNICO ZONALE**  
**17 SETTEMBRE 2018**

**MISURE DI RISANAMENTO PER IL**  
**MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA**  
**OTTOBRE 2018 - MARZO 2019**

## ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

Le Regioni del Bacino Padano (Emilia Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto) e il Ministero dell'Ambiente hanno sottoscritto un Accordo di Programma, siglato il 9/6/2017.

Sono stati individuati degli interventi comuni, ulteriormente a quelli già previsti dai singoli piani della qualità dell'aria vigenti, per un'azione coordinata e congiunta, da porre in essere nei seguenti ambiti:

- trasporti
- combustione di biomassa per il riscaldamento civile
- agricoltura.

L'accordo prevede, inoltre, l'applicazione di misure omogenee temporanee nel caso di situazioni di accumulo di  $PM_{10}$  con un "sistema a semaforo", gestito telematicamente dalla Regione Lombardia.

Tralasciando quanto previsto in materia di combustione di biomassa, gli interventi sono da attuare dal **1° ottobre 2018**.

L'accordo è stato recepito dalla Regione Veneto con la **DGRV n. 836 del 6/6/2017**.

# ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'ADOZIONE COORDINATA E CONGIUNTA DI MISURE DI RISANAMENTO PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DELL'ARIA NEL BACINO PADANO

## AGGIORNAMENTO PROCEDURA DI INFRAZIONE

Il 17/5/2018 la Commissione Europea, nell'ambito della procedura di infrazione 2014/2147, ha deferito l'Italia alla Corte di Giustizia Europea per la non corretta applicazione della direttiva 2008/CE.

## COMITATO INDIRIZZO E SORVEGLIANZA DEL 6/9/2018

Per la stagione termica 2018-2019, nella seduta del CIS del 6 settembre 2018, la Regione Veneto ha presentato gli “Adempimenti derivanti dall’Accordo di Bacino 2017 da attuare dall’1/10/2018 al 31/3/2019”.

MISURE: **QUELLE DELL’ACCORDO DI BACINO PADANO**

PERIODO DI APPLICAZIONE MISURE: **DAL 1° OTTOBRE AL 31 MARZO**

ATTUAZIONE DELLE MISURE: **IN FUNZIONE DEL LIVELLO DI ALLERTA**

# ACCORDO DI BACINO PADANO - SISTEMA LIVELLI DI ALLERTA

## NESSUNA ALLERTA - verde



nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento, dei valori limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM<sub>10</sub>

## PRIMO LIVELLO DI ALLERTA - arancio



attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM<sub>10</sub> sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui quattro giorni antecedenti

## SECONDO LIVELLO DI ALLERTA - rosso



attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite di 50 microgrammi al metro cubo della concentrazione di PM<sub>10</sub> sulla base della verifica effettuata lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti

Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe a una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e quello successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo.

## SISTEMA DI INFORMAZIONE LIVELLI PM<sub>10</sub>

Per ogni area di applicazione del sistema (singolo comune o Agglomerato) è individuata una stazione di riferimento per la misura del PM<sub>10</sub> (con strumentazione automatica e appartenente alla rete regionale):

Zona o Comune	Stazione di Riferimento PM10
Agglomerato Venezia	VE-Bissuola, VE-Sacca Fisola
Agglomerato Treviso	TV- Via Lancieri di Novara
Agglomerato Padova	PD-Mandria
Agglomerato Vicenza	VI- Quartiere Italia
Agglomerato Verona	VR-Giarol Grande
Comune di Belluno	BL- Parco Città Bologna
Comune di Rovigo	RO- Largo Martiri
Comune di Chioggia	Adria
Comune di S.Donà di Piave	VE-Parco Bissuola
Comune di Montebelluna	Conegliano
Comune di Castelfranco Veneto	Conegliano
Comune di Conegliano	Conegliano
Comune di Bassano del Grappa	Schio
Comune di Schio	Schio

Per maggiori informazioni sui livelli di PM<sub>10</sub> si segnalano gli indirizzi internet

[www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete\\_pm10.php](http://www.arpa.veneto.it/arpavinforma/bollettini/aria/rete_pm10.php)

[www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa\\_PM10\\_statica.php](http://www.arpa.veneto.it/inquinanti/mappa_PM10_statica.php)

[www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria/map/list](http://www.l15.regione.lombardia.it/#/accordo-aria/map/list)

## SISTEMA DI INFORMAZIONE LIVELLI PM<sub>10</sub>

In caso di assenza di una centralina in un dato Comune, si cercherà la centralina più rappresentativa e spazialmente più vicina. In caso di presenza di una sola centralina in un dato comune o agglomerato, la centralina sarà il riferimento per quella zona.

In caso di presenza di più di una centralina in un dato comune o agglomerato si **sceglierà la stazione (o le stazioni) di fondo**, rappresentativa di aree vaste e delle zone residenziali dei centri abitati.

Nel caso di più stazioni di fondo contemporaneamente attive (caso di Venezia) si sceglierà ogni giorno la peggiore in termini di concentrazione di PM<sub>10</sub>.

Al raggiungimento del 1° livello (o del 2° livello) ARPAV invia (nelle giornate di **lunedì e giovedì**) una mail per informare i Comuni interessati dal superamento (aderenti all'Accordo).

## ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA

Limitazione della circolazione, salvo eccezioni indispensabili, per le autovetture private e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a diesel, di categoria inferiore o uguale a Euro 3 (art. 2, lett. a, all. A della DGR 836/2017)

dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019

da lunedì a venerdì

dalle ore 8:30 alle 18:30

soggetti attuatori: Comuni con più di 30000 abitanti; Comuni dell'Agglomerato e comuni volontariamente aderenti all'Accordo

La limitazione è estesa alla categoria Euro 4 entro il 1° ottobre 2020 e alla categoria Euro 5 entro il 1° ottobre 2025

## ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DA LIVELLO DI ALLERTA

**Limitazione della circolazione, salvo eccezioni indispensabili, per le autovetture private e i veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 a diesel, di categoria inferiore o uguale a Euro 3 (art. 2, lett. a, all. A della DGR 836/2017)**

Il fermo della circolazione dei veicoli Euro 3 diesel si applica all'intera rete stradale ricadente nelle aree urbane dei Comuni interessati, con esclusione di autostrade, strade di interesse regionale e tratti di collegamento tra le due tipologie, di svincoli autostradali e di parcheggi posti in corrispondenza delle stazioni periferiche dei mezzi pubblici ricadenti all'interno della zona in oggetto della limitazione.

L'individuazione delle tratte di collegamento di cui sopra sarà effettuata dai Comuni interessati, pubblicata sul proprio sito istituzionale e trasmessa alla Regione Veneto - Direzione Ambiente.

Le limitazioni dovranno essere segnalate con idonea cartellonistica in conformità al Codice della Strada.

In assenza della perimetrazione del centro abitato e della apposizione della prevista segnaletica da parte del Comune le limitazioni si applicano all'intero territorio comunale.

I controlli sul rispetto delle limitazioni alla circolazione e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative pecuniarie, in caso di accertamento delle violazioni, sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale

# ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DA LIVELLO DI ALLERTA

## Limitazione della circolazione - ECCEZIONI

Sono esclusi dal fermo della circolazione, ai sensi dell'art. 13, comma4, della L.R. 24/06, i seguenti veicoli:

- veicoli elettrici leggeri da città, veicoli ibridi e multimodali, microveicoli elettrici ed elettroveicoli ultraleggeri;
- veicoli a doppia alimentazione benzina-gas (naturale o gpl), per dotazione di fabbrica o successiva installazione;
- veicoli alimentati a gasolio, omologati almeno Euro 5 diesel;
- veicoli di interesse storico o collezionistico ai sensi dell'art. 60, comma 4, del D.Lgs. 285/1992 e i veicoli con più di vent'anni e dotati dei requisiti tecnici previsti dall'art. 215 del DPR 495/1992, in possesso di un documento di riconoscimento redatto secondo le norme del Codice tecnico internazionale della Federation Internationale del Vehicules Anciens (FIVA);
- veicoli classificati come macchine agricole di cui all'art. 57 del D.Lgs. 285/1992;
- motoveicoli e ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva 97/24/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17/6/1997, relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a 2 o 3 ruote, cosiddetti Euro 0 e pre Euro 1;
- veicoli con particolari caratteristiche costruttive o di utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale come veicoli, motoveicoli e ciclomotori della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria, della Guardia di Finanza, dei VV.FF., della CRI, dei corpi e servizi della Polizia Municipale e Provinciale, della Protezione Civile, dei Carabinieri e del Corpo Forestale; veicoli di pronto soccorso sanitario; scuola bus e mezzi di trasporto pubblico locale (TPL); veicoli muniti del contrassegno per il trasporto di portatori di handicap e esclusivamente utilizzati negli spostamenti del portatore stesso; autovetture a targa speciale CD e CC; carri funebri.

## Limitazione della circolazione - DEROGHE

Sono altresì esclusi dal fermo della circolazione i seguenti veicoli:

- veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità, individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro, che svolgono servizi manutentivi di emergenza;
- veicoli dei commercianti ambulanti dei mercati settimanali scoperti, limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il luogo di lavoro dal proprio domicilio e viceversa;
- veicoli degli operatori dei mercati all'ingrosso (ortofrutticoli, ittici, floricoli e delle carni), limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa;
- veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modifica dalla direttiva 2002/39/CE;
- veicoli blindati destinati al trasporto valori, disciplinati dal decreto del Min. dei Trasp. 332/1998;
- veicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei propri ordini, di operatori sanitari e assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie in grado di esibire relativa certificazione medica;
- veicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione di mezzi di trasporto pubblici, certificati dal datore di lavoro;
- veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- veicoli con a bordo almeno 3 persone;
- veicoli delle autoscuole o di soggetti in possesso della relativa autorizzazione ministeriale utilizzati per le esercitazioni di guida e per lo svolgimento degli esami per il conseguimento delle patenti C, CE, D, DE ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 285/1992;
- veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione.

## **ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA**

**Divieto utilizzo generatori di calore alimentati a biomassa, in funzione della certificazione prevista dal decreto ministeriale n. 186/2017**

**- divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “3 stelle” e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “2 stelle”**

dal 9 dicembre 2017

soggetti attuatori: tutti i Comuni del Veneto

**- divieto di installare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe “4 stelle” e di continuare a utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a “3 stelle”**

dal 31 dicembre 2019

soggetti attuatori: tutti i Comuni del Veneto

**N.B. Dal 1° gennaio 2020 non sarà più possibile installare generatori di classe inferiore alle 4 stelle**

## **ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDETEMENTE DAL LIVELLO DI ALLERTA**

**Obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica inferiore a 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dell'all. X , parte II. sez. 4, par. 1, lett. d) alla parte V del D.Lgs. 152/06, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato**

dal 1° ottobre 2018

soggetti attuatori: tutti i Comuni del Veneto

provvedimento: ordinanza sindacale

**Sospendere, differire o vietare la combustione all'aperto di materiali vegetali di cui all'art. 182, comma 6 bis. del D.Lgs. 152/06**

dal 1° ottobre 2018 al 31 marzo 2019

soggetti attuatori: tutti i Comuni del Veneto

provvedimento: ordinanza sindacale

## ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DA LIVELLO DI ALLERTA

Prevedere il ricorso a impieghi delle fonti rinnovabili diversi dalla combustione delle biomasse, per assicurare il raggiungimento dei valori di cui all'allegato 3 del D.Lgs. 28/2011, nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite di  $PM_{10}$  e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene

che si coniuga con

Prevedere, nei provvedimenti relativi all'utilizzo dei fondi strutturali finalizzati all'efficientamento energetico, il divieto di incentivazione di interventi di installazione di impianti a biomassa legnosa nelle zone presso le quali risulta superato il valore limite di  $PM_{10}$  e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene

dal 1° ottobre 2018

soggetti attuatori: tutti i Comuni del Veneto

provvedimento: ordinanza sindacale

## ACCORDO DI BACINO PADANO: MISURE GENERALI INDIPENDENTEMENTE DA LIVELLO DI ALLERTA

**Divieto di spargimento liquami (non letami) nei periodi di adozione delle misure emergenziali, nel caso la limitazione non sia già prevista dal Terzo Programma d'Azione e disciplina in materia, di cui all'allegato A alla DGR 1835/2016**

dal 1° ottobre 2018

soggetti attuatori: Comuni con più di 30000 abitanti; Comuni dell'Agglomerato e comuni volontariamente aderenti all'Accordo

provvedimento: ordinanza sindacale

Fatte salve le disposizioni di cui all'Accordo di Bacino, i **Sindaci** a tutela della salute dei propri cittadini, possono applicare ulteriori misure più restrittive rispetto a quelle previste

## **ACCORDO DI BACINO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI PRIMO LIVELLO**

- limitazione all'utilizzo delle autovetture di classe emissiva almeno Euro 4 diesel in ambito urbano dalle 8.30 alle 18.30 e dei veicoli commerciali di classe emissiva almeno Euro 3 diesel dalle 8.30 alle 12.30
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 3 stelle
- divieto assoluto, per qualsiasi tipologia di combustioni all'aperto (falò rituali, barbecue e fuochi di artificio, scopo intrattenimento, ecc.), anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis del D.Lgs. 152/06 rappresentate da piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco

## **ACCORDO DI BACINO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI PRIMO LIVELLO**

- introduzione del limite a 19°C (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi e esercizi commerciali
- divieto per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso
- divieto di spandimento dei liquami zootecnici e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe
- invito ai soggetti preposti a introdurre agevolazioni tariffarie sui servizi locali di TPL
- potenziamento dei controlli con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustione all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami

# **ACCORDO DI BACINO: MISURE TEMPORANEE OMOGENEE DI SECONDO LIVELLO**

## **AGGIUNTIVE RISPETTO A QUELLE DI PRIMO LIVELLO**

- estensione delle limitazioni per le autovetture private di classe emissiva almeno Euro 4 diesel nella fascia oraria ore 8.30-18.30 e per i veicoli commerciali almeno Euro 3 diesel nella fascia oraria 8.30-18.30 e Euro 4 diesel nella fascia oraria 8.30-12.30
- divieto di utilizzo di generatori di calore domestici a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche e emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe 4 stelle

## **DEROGHE ALLE LIMITAZIONI DI TRAFFICO AL PRIMO E SECONDO LIVELLO**

Le deroghe sono relative ai veicoli utilizzati per finalità di tipo pubblico o sociale (forze dell'ordine, soccorso sanitario, pronto intervento), per il trasporto di portatori di handicap o di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili, i veicoli speciali definiti dall'art. 54, lett. f), g) e n) del Codice della Strada e sono fatte salve le disposizioni comunali vigenti relative alle Zone a Traffico Limitato (ZTL) e alle modalità di carico-scarico delle merci.